

Via delle Orsoline, 9 02100 RIETI
Tel./Fax. 0746 / 484995
www.floravanti.it

RICORSO EX ART.414 CPC

tutte elettivamente dom.te in Rieti, alla Via delle Orchidee, 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Federico Fioravanti (c.f.: FRVFRC67H21A345Q) che le rappresenta

(v^o pervaiteica)

e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Antonietta Parrella (c.f.: PRRNNT81H50H501N) giusta delega a margine del presente atto. L'Avv. Fioravanti dichiara che le comunicazioni relative alla presente procedura potranno essere effettuate, oltre che al detto domicilio, al seguente indirizzo di posta elettronica: federico.fioravanti@pecavvocatirieti.it; ovvero al numero di fax 0746.484995. L'Avv. Parrella dichiara che le comunicazioni relative alla presente procedura potranno essere effettuate, oltre che al detto domicilio, al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.antoniettaparrella@pec.it; ovvero al numero di fax 0746.484995;

ricorrenti

CONTRO

- MIUR Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 (C.F.: 80185250588);
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Roma alla Via Pianciani 32(C.F.: 97248840585);
- Ambito Territoriale Provinciale di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Rieti Viale Cesare Verani 7 (C.F.:80004790574);
- e nei confronti di tutti i Docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della Provincia di Rieti e di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli a.s. 2014/2017.

resistenti

PREMESSA IN FATTO

1. Le ricorrenti hanno conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di Scuola e/o Istituto Magistrale.
2. Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Rieti valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.
4. Le ricorrenti hanno provveduto ad inoltrare formale lettera di diffida al MIUR e all'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, chiedendo l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Rieti sia per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, che per la Scuola Primaria.
5. Nessuna risposta è stata inoltrata alle parti ricorrenti.

PREMESSA IN DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza del TAR Lazio: " Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63 comma 4 D. Lgs. 151/01 la fattispecie delineata in materia scolastica dall'art. 401 D. lgs. 297/94, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento, dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (...) "(Sez. III bis n. 4337 del 19.4.2014).

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine

entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, esiste un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui è da ritenere mutata la posizione giuridica soggettiva, divenuta un diritto soggettivo in quanto consistente nella pretesa all'inserimento nelle graduatorie i cui presupposti costitutivi sono da individuarsi nel possesso di un titolo ottenuto a norma di legge.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte con una Sentenza a Sezioni Unite: " E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e, con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al

collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D. lgs n. 297794 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 D. lgs. n. 165/2001)" (Cassazione Sezioni Unite n. 20453 del 29.9.2014).

Conforme la giurisprudenza del Consiglio di Stato: "In presenza di graduatorie ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali" (Consiglio di Stato Sez VI n. 5794 del 24.11.2014):

Ancora: " Esulano dalla giurisdizione del Giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento delle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Al di là del petitum formale infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, ne si verte in materia di procedure concorsuali" (Consiglio di Stato Sez. VI n. 5953 del 11.12.2013).

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perchè l'assenza di un

bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004).

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti "...che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato...di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto al conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario." (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012).

Del resto, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli".

Che la giurisdizione a conoscere del presente giudizio debba essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario quale Giudice del Lavoro trova autorevole conferma nello

stesso D.M. 235/2015 in cui all'art. 11 comma 6 è stabilito: " la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro".

2. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare."*

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"*, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal

D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

3. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche *"Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi"*.

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 2172 del 19 dicembre 2002 aveva espressamente stabilito che *"...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni*

di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria...”.

Anche successivamente il medesimo Consiglio di Stato ha sempre e costantemente ribadito che “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell’art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora “La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

Pertanto, in applicazione della univoca giurisprudenza del massimo organismo amministrativo, il T.A.R. Lazio, ha stabilito che *“In proposito, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato... secondo cui “la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato. Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).*

Proprio in considerazione dell’univoco indirizzo in materia dettato dal Giudice Amministrativo ma soprattutto alla luce del chiaro letterale disposto legislativo, l’Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro con ordinanza n. 1534 del 2013 ha stabilito che *“Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile*

l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi" (Trib. Perugia, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1534 del 2013).

Anche nella successiva ordinanza n. 1929 del 2013, resa in esito al reclamo proposto dall'Amministrazione resistente avverso l'ordinanza di cui sopra, il medesimo Tribunale di Perugia ha precisato che "Dal tenore letterale e complessivo della disciplina in esame non è dato desumere alcuna subordinazione del valore legale ed abilitante dei titoli di studio così conseguiti ad un giudizio di compatibilità ovvero di corrispondenza, ai fini dell'equiparazione dei titoli, tra le materie di insegnamento del corso sperimentale e quelle caratteristiche del corso magistrale ovvero l'esclusione di titoli conseguiti all'esito di specifici corsi sperimentali...".

Orientamento successivamente ribadito dalla medesima Autorità giudiziaria, da ultimo infatti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, incontestato nel nostro ordinamento, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti, che il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.

Nessuna successiva volontà legislativa con efficacia retroattiva è intervenuta a privare di valore abilitante il titolo di studio in questione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie.

4. IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16.04.2015

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale Decreto, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze *on line*".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "*Modalità di presentazione delle domande*", si prevede che: "[...] *la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]*:"

a) *registrazione del personale interessato; b) inserimento della domanda via web.*"

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] *è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]*."

La piattaforma *web* del MIUR denominata "Istanze *on line*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche

solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra illustrato, le parti ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto ma, le stesse, ad oggi, non hanno ricevuto alcun riscontro.

5. SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includen-

do anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...*la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis*”.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa

6. SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

A parere della scrivente difesa ricorrono, nel caso di specie entrambi i presupposti dell'azione intrapresa; per quanto attiene alla sussistenza del *fumus boni iuris* ci si riporta a tutte le argomentazioni sopra esposte, quanto al *periculum in mora* valgano le seguenti considerazioni.

L'urgenza del riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento risiede nella possibilità di essere destinatarie di incarichi di insegnamento con la successiva possibilità di immissione in ruolo.

La scelta del presente procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, risiede nella riforma della scuola approvata lo scorso luglio e nella previsione di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a coloro i quali risultano presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

In particolare la riforma nazionale del sistema di istruzione e formazione effettuata con la legge 107/15 prevede che per l'anno scolastico 2015/2016 saranno assunti a tempo indeterminato i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami bandito con D.M. n. 82 del 24.9.2012; nonchè gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, si articola in più fasi ed al comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimano l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, con conseguente possibilità, per coloro che abbiano un ponteggio più basso di ambire all'assunzione al di fuori del proprio ambito territoriale.

Tale possibilità risulta però destinata solo a coloro che risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Dunque una pronuncia giudiziale che riconoscesse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali, all'esito della conclusione del complesso

meccanismo previsto dal MIUR, determinerebbe l'invalidazione di tutte le immissioni in ruolo.

Si chiede dunque l'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Rieti per la classe di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) e scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data di proposizione della domanda ovvero di diversa decorrenza ritenuta dal Giudice.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Tanto premesso, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, propongono

RICORSO

al Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del lavoro, nei confronti del:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. dom.to ex lege presso l' Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12, Roma;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Via L. Pianciani, 32, Roma;

Ambito Territoriale Provinciale di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Rieti Viale Cesare Verani 7, Rieti;

affinché previo espletamento degli incombeni di rito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte, ovvero, se del caso, previa comparizione delle parti ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora: **a)** ORDINARE alle Amministrazioni convenute di inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Rieti, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza

dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale ovvero con diversa decorrenza ritenuta dal Giudice, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014)

NEL MERITO: previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. b) ACCERTARE e DICHIARARE il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento ex DM 1 aprile 2014 n. 235; c) per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Rieti, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o in subordine dalla data di presentazione della domanda giudiziale ovvero con diversa decorrenza ritenuta dal Giudice, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014); d) disporre quegli ulteriori e/o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia; e) *il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio*".

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.9 e 13 DPR 115/2002 come modificati dal DL 98/2011 convertito in L.111/2011, gli istanti dichiarano, come da atto allegato al fascicolo di parte con unita documentazione fiscale, di essere titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art.76 DPR 115/2002 ed in quanto tale, è esente dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Si dichiara, inoltre, che la presente causa è di valore indeterminabile.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1) Richiesta a/r di inserimento nelle GAE; 2) diploma di maturità magistrale con autocertificazione di conformità; 3) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/15; 4) dichiarazione reddituale.

Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento delle parti istanti nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rieti.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, stante l'art. 1 comma 100 della legge n. 107/15 e dunque la facoltà per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti gli aspiranti all'inserimento nelle Graduatorie, da ritenersi in astratto controinteressati.

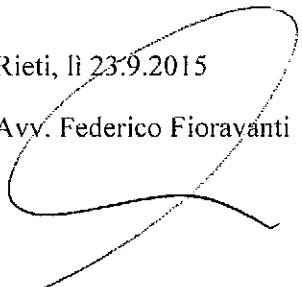
Vi è infatti la oggettiva difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli inseriti nelle GAE e l'idoneità invece del sito istituzionale del Ministero, quale mezzo di comunicazione ufficiale.

Del resto la modifica del ricorso nei modi ordinari, oltre a comportare un considerevole ritardo dei tempi, si rende concretamente difficoltoso stante l'indeterminabile numero dei controinteressati.

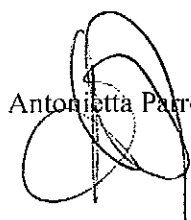
Si chiede dunque al Giudice adito, ex art. 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, con sede in Roma Via Pianciani 32 sul sito istituzionale "[www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami 12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami12)" ovvero in alto sito istituzionale individuato.

Rieti, lì 23.9.2015

Avv. Federico Fioravanti



Avv. Antonietta Parella





TRIBUNALE DI RIETI
(Sez. Lavoro)

R.G. N. 961/2015

Il Giudice,
letto il ricorso che precede,
ritenuta la propria competenza,
letti gli artt. 415 e 669 e ss. c.,p.c.

F I S S A

per la decisione sulla sola istanza di cautelare l'udienza del 3.11.2015 ore 10.00,
e per la comparizione delle parti avanti a sé e per la discussione della causa nel
merito, l'udienza del 29.9.2016 ore 10.00;

assegna alla parte ricorrente termine fino al 20.10.2015 per la notificazione alla
controparte del ricorso e del presente decreto con ciò intendendosi rispettato, per
la trattazione del merito, il termine di cui all'art. 415 c.p.c.;

vista l'istanza di parte e rilevato che la notificazione nei modi ordinari è
sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme
dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 c.p.c.;

prescrive che la notificazione del ricorso e del presente decreto, sia eseguita
mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca con indicazione dei controinteressati genericamente individuati.

Rieti lì 6.10.2015

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Valentina Cacace)



Il copia conforme all'originale

del ... 9. OTT. 2015

Procuratore Generale
Ros. Liva

[Handwritten signature]